



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Prot. n. MPI.AOODRVE.UFF.III/539/C3

Venezia, 17 aprile 2008

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani
delle Diocesi del Veneto
LORO SEDI

A Mons. Franco Costa
Referente regionale CEI
Via Dietro Duomo
Padova

Al Direttore Generale
dell'USR del Friuli Venezia Giulia
Trieste

Al Rappresentanti regionali delle OO.SS
LORO SEDI

AI SITO USR VENETO
All'Albo Sede

Oggetto: O.M. 278/2008 Mobilità docenti religione.
C.M. prot. 5046 del 26 marzo 2008
CHIARIMENTI COMPILAZIONE SCHEDA.

Con riferimento alla nota n. 2851 del 4 aprile 2008 di quest'Ufficio relativa all'oggetto, sono pervenuti vari quesiti e sono state sollevate alcune questioni da parte delle istituzioni scolastiche soprattutto per quanto riguarda la compilazione della scheda per l'attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria regionale di cui all' art. 10 dell'O.M. 27/2008.

Si ritiene opportuno, pertanto, fornire ulteriori chiarimenti in merito.

1. La scheda allegata alla nota n. 2851 del 4.4.2008 deve essere compilata da **TUTTI** i docenti con contratto a tempi indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica, che abbiano o che non abbiano presentato la domanda di mobilità.
2. I servizi valutabili per l'insegnamento della religione cattolica sono quelli prestati a partire dal 01.09.1990, cioè da quando è obbligatoriamente richiesta la specifica idoneità all'insegnamento.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

3. Analogamente a quanto avviene per tutto il personale docente, la valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: *i primi 4 anni sono valutati per intero mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3* (V. note comuni -premessa- alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio annessa al CCNI sulla mobilità del 20.10.2007).
4. Per quanto specificato nella nota 7 alla tabella di valutazione citata, il punteggio relativo alle *esigenze di famiglia* di cui alla lettera A (ricongiungimento al coniuge... punti 6) non può essere attribuito in quanto i docenti di cui trattasi non sono titolari della scuola in cui prestano servizio. *“Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche” (art. 1 punto 3 O.M. 27/2008).*
5. Il punteggio -12 punti- di cui alla lettera B dei titoli generali della tabella di valutazione di cui sopra non deve essere attribuito per il concorso che i docenti medesimi hanno espletato per l'accesso al ruolo di appartenenza. Tale concorso non è stato un *“pubblico concorso ordinario per esami e titoli”* ma un *“concorso riservato per esami e titoli”*.
6. E' indispensabile che nella comunicazione a quest'ufficio del punteggio attribuito ai docenti, **sia espressamente indicata la diocesi di appartenenza della scuola.** La graduatoria regionale sarà infatti formata per diocesi.
7. Si ribadisce, infine, che devono essere comunicati i punteggi senza inviare le schede e le eventuali documentazioni allegate che devono invece rimanere agli atti delle scuole.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita MARCOMINI



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Prot. n. MPI.AOODRVE.UFF.III/539/C3

Venezia, 17 aprile 2008

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani
delle Diocesi del Veneto
LORO SEDI

A Mons. Franco Costa
Referente regionale CEI
Via Dietro Duomo
Padova

Al Direttore Generale
dell'USR del Friuli Venezia Giulia
Trieste

Al Rappresentanti regionali delle OO.SS
LORO SEDI

AI SITO USR VENETO
All'Albo Sede

Oggetto: O.M. 278/2008 Mobilità docenti religione.
C.M. prot. 5046 del 26 marzo 2008
CHIARIMENTI COMPILAZIONE SCHEDA.

Con riferimento alla nota n. 2851 del 4 aprile 2008 di quest'Ufficio relativa all'oggetto, sono pervenuti vari quesiti e sono state sollevate alcune questioni da parte delle istituzioni scolastiche soprattutto per quanto riguarda la compilazione della scheda per l'attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria regionale di cui all' art. 10 dell'O.M. 27/2008.

Si ritiene opportuno, pertanto, fornire ulteriori chiarimenti in merito.

1. La scheda allegata alla nota n. 2851 del 4.4.2008 deve essere compilata da **TUTTI** i docenti con contratto a tempi indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica, che abbiano o che non abbiano presentato la domanda di mobilità.
2. I servizi valutabili per l'insegnamento della religione cattolica sono quelli prestati a partire dal 01.09.1990, cioè da quando è obbligatoriamente richiesta la specifica idoneità all'insegnamento.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

3. Analogamente a quanto avviene per tutto il personale docente, la valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: *i primi 4 anni sono valutati per intero mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3* (V. note comuni -premessa- alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio annessa al CCNI sulla mobilità del 20.10.2007).
4. Per quanto specificato nella nota 7 alla tabella di valutazione citata, il punteggio relativo alle *esigenze di famiglia* di cui alla lettera A (ricongiungimento al coniuge... punti 6) non può essere attribuito in quanto i docenti di cui trattasi non sono titolari della scuola in cui prestano servizio. *“Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche” (art. 1 punto 3 O.M. 27/2008).*
5. Il punteggio -12 punti- di cui alla lettera B dei titoli generali della tabella di valutazione di cui sopra non deve essere attribuito per il concorso che i docenti medesimi hanno espletato per l'accesso al ruolo di appartenenza. Tale concorso non è stato un *“pubblico concorso ordinario per esami e titoli”* ma un *“concorso riservato per esami e titoli”*.
6. E' indispensabile che nella comunicazione a quest'ufficio del punteggio attribuito ai docenti, **sia espressamente indicata la diocesi di appartenenza della scuola.** La graduatoria regionale sarà infatti formata per diocesi.
7. Si ribadisce, infine, che devono essere comunicati i punteggi senza inviare le schede e le eventuali documentazioni allegate che devono invece rimanere agli atti delle scuole.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita MARCOMINI